CAMERA DEI DEPUTATI N. 5107-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

(Relatore: **ZARRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DONAT-CATTIN)

—

Disposizioni diverse
per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993

Presentata il 18 ottobre 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ho l'onore di riferire all'Aula, per conto della Commissione bilancio, sul provvedimento n. 5107, disegno di legge collegato insieme al n. 5108 al disegno di legge finanziaria per il 1991.

1.1. Quali i capisaldi della manovra di finanza pubblica per il 1991 ed in particolare della manovra della spesa ?

Malgrado il peggioramento dei saldi tendenziali nel secondo semestre 1990, il complesso disegno dà significato all'azione di finanza pubblica per il 1991 e per i due anni successivi è volto a conseguire il riequilibrio dei conti pubblici così come stabilito dal DPEF della primavera scorsa e dalla successiva nota di aggiornamento e variazione.

Il Governo ribadisce l'obiettivo di un fabbisogno di cassa del Tesoro per il 1991 di 132.000 miliardi pari al 9,3 per cento del PIL atteso (10,7 per cento per l'esercizio in corso) e la formazione di un avanzo finanziario già dal 1991. Ciò, malgrado il peggioramento, appunto, dei dati di base che portano a stimare il fabbisogno tendenziale per il 1991 in 180.000 miliardi rispetto ai 173.000 valutati dal DPEF. La manovra correttiva valutata nel suo insieme, ammonta, dunque, a 48.000 miliardi.

Quali i fattori di peggioramento dei conti ? Alcuni erano imprevedibili, altri sono stati eccezionali.

L'evento più recente: la crisi del Golfo. Potrebbe determinare una crescita della spesa ed una contestuale riduzione dell'entrata, atteso che i suoi influssi si muovono verso una crescita del tasso di inflazione ed un contestuale rallentamento dell'attività produttiva. Il rialzo dei tassi di interesse, fenomeno conseguente, porterebbe al connesso aumento del servizio del debito. Ciò in misura, credo, non inconsistente.

Poi. La spesa sanitaria e quella previdenziale.

Una più realistica valutazione della spesa previdenziale e la stima delle decisioni giurisdizionali in tema di spesa previdenziale avevano fatto lievitare la stima tendenziale della complessiva spesa di circa 10.000 miliardi.

Fattori di compensazione alla spinta all'accrescimento della spesa, pur vi sono state !

Ricordo, qui, il contenimento dei trasferimenti agli Enti decentrati, una riduzione dell'attività finanziaria della Cassa depositi e prestiti e, dal lato dell'entrata, gli effetti di trascinamento delle misure approvate nel primo semestre 1990.

In termini di cassa, la manovra di contenimento della spesa che il Governo propone di effettuare per il 1991 è pari a 18.000 miliardi circa:

a) spesa corrente al netto degli interessi: 10.350 miliardi,

b) spesa in conto capitale: 4.200 miliardi,

c) partite finanziarie: 3.450 miliardi di lire.

Per la spesa corrente, gli interventi sono diretti a modificare i meccanismi di crescita nei principali comparti; ciò per limitare permanentemente il tasso di crescita della spesa e ricondurlo al di sotto dell'aumento del PIL.

La spesa del personale verrà rallentata attraverso interventi volti a modificare il tasso di *turn-over* per contenere la dinamica dell'occupazione del settore pubblico.

La spesa sanitaria.

Salvaguardando i diritti dei meno abbienti, risentirà delle modifiche apportate al sistema di esenzione dei *ticket* moderatori.

La spesa previdenziale.

Sarà contenuta attraverso la istituzione di alcune incompatibilità e la gestione più severa della norma.

Ulteriori interventi riduttivi riguarderanno: la difesa, i trasferimenti.

Per le spese in conto capitale, gli interventi interessano soprattutto la componente finanziaria. Tra i trasferimenti sono stati ridotti i finanziamenti agli Enti pubblici; aboliti quelli relativi alle rate di ammortamento dei mutui accesi dagli Enti di gestione e dall'ENEL.

Sono stati ridotti i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali.

Per memoria bisogna richiamare, ancora, il risparmio della spesa per interessi che ammonta a 3.500 miliardi. La partecipazione della riduzione di spesa al complessivo contenimento del fabbisogno sale, sicché, a 21.000 miliardi di lire e rappresenta l'1,5 per cento del PIL.

2. *CONSIDERAZIONI GENERALI E INTRODUTTIVE.*

2.2. *Leggi collegate. Concetto.*

L'articolo 1-*bis* della legge n. 468 del 1978, alla lettera *c)*, recita che il Governo presenta alle Camere entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

L'articolo 3 della legge n. 468 del 1978 ricorda che il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, evidenziando il riferimento alle regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato, delle Aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale; ed evidenziando altresì gli interventi, anche in settori collegati alla manovra di finanza pubblica, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi macroeconomici e del livello del fabbisogno e del debito, del livello del fabbisogno complessivo e del disavanzo del settore statale e del settore pubblico nel rispetto delle regole di variazione delle entrate e delle spese, ed indicando la valutazione di massima dell'effetto economico finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.

2.3. *Provvedimenti di accompagnamento. Accentuazione della razionalità ed efficacia della manovra.*

Le procedure di approvazione della manovra di bilancio per il '91 mostrano un'evidente accentuazione di razionalità espositiva e, ritengo, anche un'accentuazione di efficacia della stessa manovra. Ciò almeno nella comparazione con i risultati conseguiti dalla manovra dello scorso anno. Per la manovra dell'anno in corso, infatti, i provvedimenti di accompagnamento erano plurimi e, forse, proprio questa pluralità di provvedimenti ne ha impedito nella sessione di bilancio, preordinata all'esercizio finanziario in atto, al Parlamento l'approvazione. Né l'*iter* dei provvedimenti si è rivelato più agevole successivamente. Al contrario, per la manovra in atto e preordinata all'esercizio finanziario '91, i provvedimenti di accompagnamento sono appena due: l'uno per il versante delle entrate e l'altro per il versante della spesa. Qui sta, almeno io credo, l'accentuazione della razionalità della procedura e l'accentuazione dell'efficacia della manovra. Ben, infatti, questi provvedimenti potranno essere approvati nel corso, giustappunto, della corrente

sessione di bilancio e recare appieno i voluti effetti riequilibratori sui conti pubblici previsti per il prossimo anno.

2. 4. *Valutazione preliminare.*

Il presente disegno di legge che reca il titolo: « Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 91/93 » individua e raccoglie in un contesto unitario di decisione il complesso delle misure ritenute necessarie, insieme a quelle fiscali, al pieno successo della manovra di finanza pubblica delineata dal documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa nota di aggiornamento. Le normative proposte in questa sede concernono, è vero, tipologie e linee di intervento su diverse materie e temi; rinvengono tuttavia un comune denominatore di immediata evidenza e cioè la convergenza di tutte e di ciascuna verso l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica. La unitaria presentazione di tali misure, peraltro, consente una visione d'insieme e complessiva dei molteplici tasselli costituenti il « corpo » normativo della manovra che eccede l'ambito della legge finanziaria e consente, altresì, una valutazione sinottica degli effetti finanziari cui essa potrà dare luogo.

3. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

3.1. PUBBLICO IMPIEGO. PROROGA DELLE NORMATIVE SU TRASFERIMENTI ED ASSUNZIONI. DEROGHE.

3.1.1. *Oggetto.*

Per il 1991 è confermata la proroga delle norme sui trasferimenti e del blocco parziale del *turn-over* per i posti resisi vacanti nel settore statale e sub-statale. Stabilisce a riguardo anche la possibilità di concedere deroghe avuto riguardo ad effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali.

3.1.2. *Trasferimenti. Procedure.*

Più dettagliatamente i trasferimenti ad altre amministrazioni del personale, rientrante nell'ambito dell'applicazione della legge n. 93/83 (legge quadro sul pubblico impiego), sono regolati dalle procedure previste dall'attuazione del principio di mobilità e cioè dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325. In base ad esso le singole amministrazioni, definite le dotazioni organiche, comunicano alla Presidenza del Consiglio le situazioni di esuberanza e di carenza di personale. La Presidenza del Consiglio provvede alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di quanto in proposito comunicato. Il personale risultato in esubero, utilizzando l'istituto della mobilità, può presentare la relativa domanda per i posti resisi vacanti sia all'amministrazione di appartenenza che a quella di trasferimento. Le amministrazioni, che ricevono il personale, predispongono la graduatoria tra le domande pervenute, approvata la quale, provvedono alle assegnazioni delle sedi. Le amministrazioni, se necessario, possono disporre la mobilità d'ufficio. Fatto tutto ciò le aministrazioni attivano per i posti resisi vacanti le procedure di reclutamento.

3.1.3. *Assunzioni. Divieti.*

Resta confermata per il 1991 la disciplina delle assunzioni previste per l'89 dalla legge n. 554 del 1988. La legge n.554 del 1988 dispose per il 1989 un blocco parziale o, se più chiaro, un parziale *turn-over* del 25 per cento dei posti resisi vacanti per le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici, per le UU.SS.LL. limitatamente al personale amministrativo, per le Aziende pubbliche in gestione commissariale governativa; dispose, altresì, un blocco parziale od un *turn-over* parziale del 50 per cento dei

posti resisi vacanti per cessazione dal servizio comunque verificatasi dal 1° gennaio 1988 e non coperti per le province, per i comuni, per le comunità montane ed i loro consorzi.

Questi enti possono comunque assumere personale per posti, resisi vacanti e non coperti relativi:

a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a 2 unità;

b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10 mila abitanti ed ai loro consorzi.

Inoltre, per il 1991 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.

Ancora. Per il 1991 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1984 n. 116 ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38 e dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 208.

4. *Deroghe.*

Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.

Sempre in tema di deroga, per il 1991, per effettive, indilazionabili, documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, pure essendo in atto la procedura di inquadramento del personale nei profili professionali (articolo 4, comma 2, legge 254/88), le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1219 del 1984 e successive modificazioni.

5. *Azienda postale. Pianta organica.*

È prevista la proroga per tutto il 1991 delle disposizioni della legge n. 554/88 scadenti il 31 dicembre 1990 concernenti la sospensione dell'efficacia delle norme che consentono, nell'ambito dell'amministrazione PP.TT., la variazione automatica delle dotazioni organiche in relazione ai tempi di lavorazione delle singole operazioni. Tale proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento delle procedure già avviate per determinare nuovi criteri per la disciplina della materia in questione e quindi per evitare che, ripristinandosi lo stato giuridico preesistente all'emanazione di detta legge n. 554/88, insorgano nuovamente ragioni di rilevanti oneri a carico dell'amministrazione.

6. *Effetti finanziari.*

Le richiamate iniziative sono state già adottate negli anni 1989 e 1990. Dalla proroga al 1991 si attendono economie di spesa stimabili in complessivi 634 miliardi di lire considerati gli effetti determinatisi negli anni scorsi.

3.2. PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO CON 15 E 25 ANNI DI SERVIZIO. PENSIONI PRIVILEGIATE. EQUO INDENNIZZO.

3.2.1. *Oggetto.*

La soppressione degli articoli 15 e 25 della legge n. 232 del 1990, previsti dall'articolo 2 dell'atto al nostro esame, è diretta ad abrogare disposizioni che stabi-

liscono a favore del personale direttivo del Ministero dell'interno con 15 e 25 anni di servizio, il collegamento con il trattamento economico, rispettivamente, del primo dirigente e del dirigente superiore. Ciò al fine di evitare le tendenze di estensione delle stesse misure ad altri comparti con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per un importo che può stimarsi in lire 1.000 miliardi (articolo 15); per evitare l'adozione di una disomogenea e discriminante disciplina delle pensioni privilegiate e di equo indennizzo (articolo 25).

3.2.2. *Effetti finanziari.*

I maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per l'articolo 15 della legge n. 232 del 1990, che vengono con la soppressione della norma cancellati, possono stimarsi in lire 1.000 miliardi per l'articolo 25 della medesima legge. Al momento non è stato possibile procedere ad una verosimile stima dell'onere.

3.3. INVALIDI CIVILI. PRESTAZIONI ECONOMICO-ASSISTENZIALI.

3.3.1. *Invalidi. Istituzione di incompatibilità.*

Viene istituita la incompatibilità dell'indennità di accompagnamento dei ciechi e degli invalidi civili, l'incompatibilità dell'indennità speciale per i ciechi ventesimiti, l'incompatibilità dell'indennità di comunicazione per i sordomuti sia con il ricovero presso strutture pubbliche o convenzionate che con l'erogazione da parte di enti pubblici di provvidenze economiche sostitutive del ricovero stesso.

Viene istituita, altresì, l'incompatibilità delle prestazioni economiche concesse dal Ministero dell'interno con gli altri trattamenti concessi a titolo di invalidità da altre gestioni e cioè quelli concessi a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni separate.

Sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento che disciplina i requisiti e cioè le condizioni reddituali degli aventi diritto alle prestazioni, ciò al fine della conferma o della eventuale revoca del diritto alle prestazioni ora menzionate.

3.3.2. *Collegamento informativo tra Ministeri dell'interno e delle finanze. Stato di invalidità: riordino criteri.*

Viene istituita la possibilità di un collegamento informativo tra il Ministero dell'interno e delle finanze al fine di agevolare il recupero delle prestazioni indebite. Viene previsto, infine, il riordino dei criteri e modalità di accertamento e riconoscimento dello stato di invalidità ai fini della concessione delle prestazioni economiche.

Questa ultima misura risulta di rilevante interesse in quanto tende a costituire la base normativa su cui si verrà ad innescare la funzione di controllo del Tesoro sia in relazione alle nuove concessioni, sia al fine della verifica del possesso dei requisiti per la conferma delle prestazioni.

3.3.3. *Effetti finanziari.*

La normativa in parola appare lo sviluppo logico del contenuto del decreto-legge n. 173 del 1988 convertito nella legge n. 291 del 1988; conferma, infatti, la linea del contenimento della spesa assistenziale che da tempo presenta via via profili di crescita sempre più marcati ed a volte del tutto incontrollati ed incontrollabili. Per il 1991, è prevista una spesa assistenziale per un importo di lire 13.000 miliardi. La normativa ora esposta potrebbe recare una economia e, quindi, va in direzione dell'auspicato suo ridi-

mensionamento e contenimento per un valore calcolabile intorno a 500 miliardi di lire.

3.4. SANITÀ. DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA RELATIVA SPESA.

3.4.1. *Codificazione di istituti di cui al sottoscritto accordo sindacale di lavoro. Rideterminazione degli* standard *di personale.*

Al 31 dicembre 1990 decadono le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, decreto di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale e relative a:

articolo 15 – turni di servizio ed organizzazione del lavoro;

articolo 17 – lavoro straordinario;

articolo 18 – servizio di pronta disponibilità;

articolo 66 – istituto di incentivazione della produttività;

articolo 67 – finanziamento dei fondi di incentivazione e sua attuazione;

articolo 68 – valutazione della produttività;

articolo 69 – modalità e criteri per la fissazione delle tariffe;

articolo 70 – tabella di ripartizione del fondo di incentivazione ex articoli 59 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983;

articolo 71 – *surplus* orario e sua determinazione;

articolo 72 – modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub 1 dell'articolo 66;

articolo 73 – modalità di ripartizione del fondo di incentivazione produttiva « per obiettivi ».

Dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, le norme che hanno disciplinato gli stessi istituti ora menzionati e previste dal nuovo accordo sindacale.

In presenza di inderogabili esigenze operative anche le regioni e le province autonome provvedono ad applicare la disciplina ora ricordata.

Il Ministero della sanità ridetermina gli *standard* di personale del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti criteri: incrementi del debito orario individuale, impiego di nuove figure professionali, necessità di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

3.4.2. *Spesa per beni e servizi. Modalità.*

La spesa per l'acquisto di beni e servizi per l'anno 1991 non può superare l'11 per cento della stessa spesa effettiva di competenza per l'anno 1989.

Dal 1° gennaio 1991, il tesoriere delle Unità sanitarie locali è autorizzato a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili.

Il debito deve risultare da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione e può essere pagato solo entro la concorrenza del connesso stanziamento. Il Ministero della sanità definirà con decreto le procedure amministrative conseguenti.

3.4.3. *Partecipazione alla spesa per visite specialistiche. Esenzioni.*

Dal 1° gennaio 1991 è abrogato l'obbligo a partecipare alla spesa per le visite specialistiche consistente in lire 15.000 per ogni visita.

Dal 1° gennaio 1991 perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzioni rilasciate dai comuni.

Il Ministero della sanità ridetermina le forme morbose che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

Le nuove esenzioni opereranno limitatamente alle prestazioni connesse alle specifiche patologie.

3.4.4. *Partecipazione alla spesa per ricette farmaceutiche e per prestazioni diagnostiche. Limiti massimi. Prodotti galenici.*

3.4.4. a) Ricette farmaceutiche. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'apposito elenco allegato al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale e relativi al trattamento delle situazioni patologiche d'urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché relativi alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche. Per questi casi non è dovuta alcuna quota di partecipazione.

La quota fissa è dovuta da tutti i cittadini esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40 mila.

3.4.4. b) Prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica sono elevati a lire 40 mila per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80 mila per prestazioni contemporanee di più branche specialistiche.

3.4.4. c) Prodotti galenici. È consentita la prescrizione di prodotti galenici in deroga al limite di due pezzi per ogni ricetta. I prodotti galenici sono sottoposti al regime del prezzo sorvegliato.

3.4.5. *Esenzioni. Truffa. Sanzioni.*

Chi abusa beneficiando di prescrizioni a carico di soggetto esente è punito ai sensi dell'articolo 640 del codice penale. Il soggetto esente subisce la dichiarazione di decadenza dalla esenzione. Il medico che ha rilasciato a nome dei soggetti esenti prescrizioni dirette a soggetti non esenti viene sospeso dal rapporto convenzionale almeno per sei mesi.

3.4.6. *Nomenclatore tariffario delle protesi. Revisione. Forme di assistenza economica. Riserva di legge.*

Il Ministro della sanità rivede il nomenclatore tariffario delle protesi rideterminando le tipologie concedibili, le condizioni ed il tempo minimo di rinnovo.

Il nomenclatore rivisitato sarà obbligatorio per tutti.

Ogni forma di assistenza economica gravante sul fondo sanitario deve avere un suo titolo legislativo. Le altre forme saranno soppresse.

3.4.7. *Nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche. Referto non ritirato. Interruzioni di cicli di terapia. Sanzioni.*

Il Ministro della sanità rivede il nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei seguenti criteri: prestazioni obsolete, costo tariffario eccedente il contenuto economico della prestazione, prestazioni generiche.

Il mancato ritiro del referto entro 30 giorni dall'effettuazione della prestazone specialistica comporta a carico dell'assistito l'addebito dell'intero costo della prestazione.

L'interruzione dei cicli di terapia comporta l'addebito all'assistito dell'onere delle prestazioni non fruite.

3.4.8. *Convenzioni con istituzioni sanitarie: schema tipo. Prestazioni riconoscibili: numero massimo. Ricoveri. Giornate di degenza predeterminate.*

3.4.8. a) Schema tipo convenzioni. Il Ministro della sanità definisce lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sa-

nitarie. La convenzione in parola sarà regolata dal criterio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate.

3.4.8. b) Prestazioni riconoscibili. Il numero massimo delle prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate.

3.4.8. c) Ricoveri. Dal 1991 viene introdotto il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

3.4.9. *Esercizio della libera professione intramuraria. Camere a pagamento.*

All'interno degli ospedali e strutture ambulatoriali a gestione diretta o convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione di camere a pagamento. Il Ministro della sanità provvede direttamente se le regioni e le province autonome non danno seguito a tali disposizioni entro tre mesi dal 1° gennaio 1991.

3.4.10. *Entrate fondo sanitario nazionale. Devoluzione regioni e province autonome.*

Dal 1° gennaio 1991 le entrate del fondo sanitario nazionale derivanti da:

somme destinate dalle regioni, province, comuni, loro consorzi per attività sanitarie;

proventi e redditi netti provenienti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali

sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome e sono totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

3.4.11. *Tariffe e diritti spettanti al Ministero sanità, Istituto superiore sanità, Istituto prevenzione sicurezza del lavoro.*

Sono fissate le tariffe e diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro con decreto del Ministro della sanità entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le tariffe ed i diritti sono relativi alle prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, utilizzando come criteri il costo reale dei servizi resi, valore economico delle prestazioni di riferimento. Le somme così percepite saranno utilizzate per il potenziamento delle esigenze di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.

3.4.12. *Contributo di solidarietà. Trattamenti pensionistici al di sopra di 18 milioni.*

Dal 1° gennaio 1991 il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 31 comma 14 della legge n. 41 del 1986 è elevato dal 4 per cento al 4,20 per cento; quello previsto dal comma 15 a carico del lavoratore è elevato dallo 0,20 per cento allo 0,40 per cento.

I soggetti di trattamenti pensionistici superiori ai 18 milioni di lire annue sono gravati per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di contributo pari a quello previsto a carico dei lavotori dipendenti.

3.4.13. *Determinazione contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dagli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, liberi professionisti.*

Il limite minimo di reddito, previsto dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 233 del 1990 e che si ottiene moltipli-

cando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore dell'artigianato e commercio, si applica per determinare il contributo dovuto per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

3.4.14. *Effetti finanziari.*

Il complesso delle misure, incidenti – almeno così appare ad una prima lettura – più sulle aree di disfunzione e di diseconomia che sugli effettivi livelli assistenziali, che restano sostanzialmente integri, comporta una minore spesa di 6.300 miliardi e l'aumento dell'autofinanziamento di 900 miliardi. Complessivamente, quindi, una minore spesa di 7.200 miliardi.

Nel momento in cui si chiede al paese di sostenere un imponente sforzo di contenimento di spesa sanitaria pari, come detto, a 7.200 miliardi, è doveroso fornire un segnale di attenzione per le categorie e ceti deboli e le situazioni più gravi che sono appunto quelle previste dai programmi del piano sanitario nazionale.

Si prevede, quindi, di destinare un importo di 550 miliardi al finanziamento del piano sanitario.

Nel complesso, pertanto, la manovra direttamente incidente sul fondo sanitario nazionale ammonta a 6.650 miliardi. Il Fondo sanitario nazionale, dal valore tendenziale di 85.400 miliardi, viene a rideterminarsi in lire 78.750 miliardi.

3.5. ETÀ PENSIONABILE. RAPPORTO DI LAVORO: PROSECUZIONE.

3.5.1. *Facoltà di proseguire rapporti di lavoro oltre i 60 anni. Modalità.*

I dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a gestioni sostitutive, se non hanno chiesto e non richiedono la liquidazione della pensione INPS o altro trattamento sostitutivo, anche se hanno maturato l'anzianità contributiva massima, possono proseguire la loro opera fino al 62° anno di età.

L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno tre mesi prima della data di maturazione del diritto alla pensione.

Le modalità di esercizio di tale facoltà non vengono richieste per gli assicurati che hanno maturato o che maturano il diritto di pensione alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per i tre mesi successivi.

3.5.2. *Disposizioni riservate a chi prosegue il rapporto di lavoro oltre i 60 anni.*

Nei confronti dei lavoratori che esercitano tale facoltà: 1) si applicano le disposizioni relative alla legge n. 108 del 1990 sui licenziamenti individuali; 2) decorrono i trattamenti pensionistici dal primo giorno successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda; 3) vengono erogate maggiorazioni del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione previsto dall'articolo 7 dlla legge n. 155 del 1981.

3.5.3. *Effetti finanziari.*

Dalle norme esposte consegue per il sistema previdenziale un'economia di spesa valutabile in lire 200 miliardi annui: lire 100 miliardi per l'anno 1991 e lire 300 miliardi a regime, tenuto conto che la norma si rivolge ad una platea di circa 12 mila possibili interessati e l'importo medio del trattamento pensionistico è pari a lire 16 milioni 500 mila annui.

Per il primo anno l'economia resta condizionata dalla distribuzione lineare della maturazione del diritto alla pensione mentre negli anni successivi si determina un effetto di cumulo in dipendenza dei nuovi ingressi annuali.

3.6. CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO.

3.6.1. *Contratti di formazione lavoro. Quantità.*

I datori di lavoro che operano nelle aree no meridionali e che occupano più di 10 dipendenti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nella misura massima non superiore al 50 per cento di quelli ammessi nel 1990 e cioè 180.000.

3.6.2. Assunzione contratti a tempo indeterminato. Contributo a misura fissa.

Resta confermato per un periodo di 24 mesi il medesimo beneficio contributivo nella misura fissa prevista per gli apprendisti nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato da parte dei datori di lavoro, come prima individuati, di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da più di 24 mesi e che non sostituiscono lavoratori della stessa azienda licenziati o sospesi.

In ogni regione sarà elaborataf apposita lista.

3.6.3. *Effetti finanziari.*

La normativa si colloca in una linea coerente con l'attuale andamento del mercato del lavoro, consentendo di realizzare economie per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per circa 1.000 miliardi annui, mentre la concessione dei previsti incentivi contributivi a favore dei nuovi contratti di assunzione trova compensazione nell'economia realizzata per i minori analoghi benefici per effetto dei ridotti contratti di formazione. Tale stima è basata sul presupposto della riduzione di 180 mila contratti di formazione (50 per cento dei 360 mila contratti previsti per l'anno '90) dei quali almeno un terzo (60 mila contratti) potrà essere utilizzato per il reinserimento di cassa integrati, il cui onere unitario medio annuo è di circa 180 milioni.

3.7. – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE: 0,6 E 0,3 DELLA RETRIBUZIONE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI.

3.7.1. *Aumento aliquote contributive.*

Ai fini di integrazione salariale è stabilito a carico delle imprese industriali interesate da crisi economiche settoriali o locali o da ristrutturazione o riorganizzazione aziendale con esclusione delle imprese fallite, un contributo pari a 0,6 punti percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione. Si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza del rapporto di lavoro.

3.7.2. *Effetti finanziari.*

Il gettito derivante da queste disposizioni potrebbe essere di circa 600 miliardi su base annua e di 300 miliardi su base annua.

I 900 miliardi sono diretti a fronteggiare il maggior onere che si prevede a titolo di interventi di integrazione salariale straordinaria, rispetto agli stanziamenti di bilancio pari a lire 1.220 miliardi annui, in conseguenza dell'andamento tendenziale dell'anno in corso.

3.8. – FONDO COMUNE REGIONALE.

3.8.1. *Imposta di fabbricazione.*

Per il 1991, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali è ridotta dal 15 per cento al 12,42 per cento. La riduzione della precentuale porta ad una riduzione di gettito di 600 miliardi.

3.8.2. *Fondo regionale. Integrazione e consistenza 1991.*

Il fondo comune regionale è stabilito in lire 6.300 miliardi ed a tal fine è integrato delle somme necessarie: è comprensivo delle somme dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 40 del 1989 ed è ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione.

Restano acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 40 del 1989.

L'integrazione del fondo è pari ad 897 miliardi. A questa somma si fa fronte con 208 miliardi, derivanti dalla riduzione stanziamento iscritto al capitolo 6862 lo stanziamento di previsione del Ministero del tesoro; con 192 miliardi (riduzione stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione della sanità); con 497 miliardi derivanti dalle entrate di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 40 del 1989.

3.8.3. *Effetti finanziari.*

L'economia proveniente dalle norme ora esposte ammonta a lire 600 miliardi.

3.9. – ENTI DI PREVIDENZA. INVESTIMENTI IMMOBILIARI.

3.9.1. *Investimenti immobiliari 1991.*

Per il 1991 gli investimenti immobiliari degli enti di previdenza ammonteranno al 20 per cento della liquidità.

3.9.2. *Investimenti immobiliari 1992.*

Per il 1992 la quota della disponibilità di detti enti per investimenti immobiliari sarà determinata con decreto interministeriale dei Ministri del lavoro, tesoro e bilancio.

Il comma 3 dispone la cessazione dell'efficacia dell'articolo 5 della legge n. 155 del 1981.

3.9.3. *Effetti finanziari.*

Non sono previsti effetti finanziari immediatamente quantificabili.

3.10. – FONDO GARANZIA AUTOSTRADE.

3.10.1. *Mutui.*

Le rate dei mutui contratti dalla SARA per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara nonche i mutui per la costruzione delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania, Siracusa-Gela sono pagate dal fondo di garanzia autostradale.

3.10.2. *Effetti finanziari.*

La conseguente minore spesa è valutabile in lire 44 miliardi annui.

3.11. – FONDI DOTAZIONE. RIMBORSO.

3.11.1. *Disposizione.*

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, può essere disposto il graduale rimborso al Tesoro dei fondi di dotazione.

3.11.2. *Effetti finanziari.*

Non sono previsti effetti finanziari immediatamente quantificabili.

3.12. – CAMERE COMMERCIO. DIRITTI ANNUALI. FONDO PEREQUATIVO.

3.12.1. *Diritto annuale. Fondo perequativo.*

Gli importi del diritto annuale sono aumentati del 45 per cento.

A valere su essi sarà costituito un fondo perequativo al fine di garantire a

ciascuna camera di commercio fonti di finanziamento almeno corrispondenti a quelle del '90.

3.12.2. *Effetti finanziari.*

Gli effetti finanziari previsti, per il 1991, ammontano a 260 miliardi di minore spesa.

3.13. – COMMERCIO. UTILIZZAZIONE RISORSE.

3.13.1. *Riserva aree meridionali. Non utilizzo fondi.*

Le risorse di cui alla legge n. 517 del 1975 e riservate ai territori meridionali non impegnate alla fine di ciascun anno sono destinate al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

3.13.2. *Effetti finanziari.*

Non sono previsti effetti finanziari immediatamente quantificabili.

3.14. – CANONE RADIO TELEVISIVO.

3.14.1. *Oggetto.*

La tassa di concessione governativa annua riguardante la detenzione di apparecchi televisivi è stata unificata in lire 8 mila.

3.14.2. *Effetti finanziari.*

Per il '91 è prevista una maggiore entrata di 20 miliardi di lire.

4. CENNI EMENDATIVI.

Il provvedimento al nostro esame appare adeguato alle finalità ed agli scopi che si intendono perseguire: una riduzione della spesa pubblica ed insieme una sua razionalizzazione.

Certo le materie sulle quali le decisioni vengono adottate sono varie e tuttavia sono quelle, per così dire, solite (pubblico impiego, sanità, assistenza ed altro) sulle quali l'attenzione del decisore legislativo ancora una volta deve concentrarsi per eliminare sprechi e per secondare snellezza ed agilità, certezza nelle procedure.

È possibile proporre qualche suggerimento emendativo ?

La Commissione ha lavorato, intensamente anche se rapidamente, ed ha discusso ed approvato emendamenti migliorativi del testo.

Dettagliatamente.

4.1. *Pubblico impiego.*

Ha convenuto sulle norme della proroga del blocco del *turn-over* anche per l'amministrazione postale; ha convenuto, altresì, sulla proroga del *turn-over* per il personale della Regione siciliana; ha svolto una riflessione, non esaurendola, sulla riserva del 30 per cento dei posti a favore di cassintegrati da effettuarsi attraverso l'articolo 10 della legge n. 56 del 1987; come ha approfondito alcune modalità per rendere più rigorosa la applicazione della normativa, ora citata, dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987; anche le procedure e l'efficacia dei contratti collettivi ed il loro ambito di applicazione sono tuttora oggetto di analisi e valutazione.

4.2. *Prestazioni economiche assistenziali.*

Ha convenuto sulla opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 3; di sostituire la locuzione soggetto del comma 2 con la seguente: « Le prestazioni pensionistiche », di riscrivere il comma 3 in modo più sobrio; ha approfondito il comma 5 nella parte riferita ai criteri per il riconoscimento dell'invalidità civile.

4.3. *La sanità.*

La discussione su questo tema è stata lunga ed appassionata. Al di là, tuttavia, di accogliere una qualche precisazione procedurale per il comma 1 ed una precisazione per il comma 12; come di accogliere una attenzione per le necessità connesse alla maternità nella fase della gravidanza, altre e diverse conclusioni non è stato possibile definire.

4.4. *Età pensionabile.*

La Commissione ha ritenuto di integrare l'articolo disciplinando le pensioni da erogare in ragione di accordi o convenzioni internazionali.

4.5. *Contratti di formazione lavoro e contratti a tempo indeterminato.*

La Commissione ha ritenuto di riformulare l'articolo pur lasciando intatti gli effetti finanziari.

4.6. *Enti di previdenza.*

La Commissione ha ritenuto di sopprimere il comma 2.

4.7. *Autostrade.*

La Commissione ha ritenuto di integrare il disposto aggiungendo la disciplina delle modalità di fissazione delle tariffe di pedaggio e la disciplina del sovrapprezzo.

4.8. *Fondo di dotazione PP.SS.*

La commissione ha ritenuto di votare lo stralcio e di proporlo all'Assemblea.

4.9. *Camere di commercio.*

La Commissione ha meglio definito la costituzione del fondo perequativo e le modalità di ripartizione.

Il provvedimento, forse, con i suggerimenti emendativi già apportati e quelli proposti all'Assemblea acquisisce un maggior equilibrio. Sembra, tuttavia, che le modifiche apportate abbiano fatto già conseguire una migliore efficacia al complesso della manovra ed una maggiore razionalità alla normativa.

5. RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI.

È utile ora offrire all'attenzione e alla valutazione dei colleghi un riepilogo sugli effetti finanziari del provvedimento ora illustrato per il 1991 ed articolo per articolo. È una elementare ragione di chiarezza e completezza che spinge a tanto.

Articolo	Miliardi
1	634
3	500
4	6.650
5	100
6	1000
7	900
8	600
9	44
12	200
14	20
	11.908

Forse, per le modifiche apportate, gli effetti finanziari potranno essere anche più cospicui. Tutto ciò al fine di razionalizzare e quindi rafforzare lo Stato sociale.

6. CONCLUSIONI.

Onorevoli colleghi, ho cercato di illustrare il provvedimento ed i suoi contenuti, i suoi effetti finanziari, gli emenda-

menti definiti e approvati e quelli per i quali è utile ancora qualche ulteriore approfondimento e riflessione. Il tempo non è stato molto. Tuttavia la Commissione bilancio, tutta la Commissione bilancio, ha fatto quanto ha potuto per il migliore esame del testo e per il suo perfeziona mento. Ora è consegnato all'attenzione dell'Assemblea per la richiesta di rapida approvazione e, certo, se è possibile, anche con l'invito a migliorare il testo ed il suo contenuto.

Giovanni ZARRO, *Relatore.*

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che all'articolo 10, comma 2, sia aggiunto infine il seguente periodo:

« Il sovrapprezzo previsto dall'articolo 15, comma 5, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato a lire 3 e a lire 9. L'ANAS è autorizzata a finalizzare il maggiore introito anche per il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane con le modalità definite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici. »;

che all'articolo 10, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma:

« Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblci, anche al fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

riconfermando che i nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unità necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessità di realizzare una programmazione dell'aumento di produttività, come stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

il comma 4 dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino alla individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unità necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, ad eccezione di quelle concernenti la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi e della relativa dotazione organica ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO.)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato in sede consultiva il disegno di legge n. 5107 riguardo alle parti di competenza;

premesso di dover esprimere sull'articolo 11 del disegno di legge una forte preoccupazione in ordine ai contenuti dell'articolo medesimo, in considerazione del fatto che il tesoro possa in qualsiasi momento disporre il rimborso dei fondi di dotazione degli enti di gestione, seppure in base alla situazione patrimoniale e finanziaria degli stessi, cosa che pone un problema grave circa la gestione economico-finanziaria delle imprese pubbliche. La norma infatti introduce l'intervento di un potere esterno alla gestione di impresa, intervento che, seppur riferito agli enti di gestione, può avere conseguenze negative su tutta la catena di imprese dalle finanziarie alle operative. Infatti la valutazione degli equilibri economico-finanziari delle imprese è di spettanza dei *managers* di impresa, ed è in funzione anche delle strategie di sviluppo dell'impresa stessa. In secondo luogo il problema degli enti di gestione, che fa capo anche ad una strategia complessiva industriale e finanziaria del gruppo che può comprendere acquisizioni e/o dismissioni, non può soggiacere ad una autorità esterna, ivi compresa quella del Tesoro, senza che questo possa avere conseguenze oggettivamente negative sulle finanziarie partecipate e tramite queste sulle imprese per effetto di un diverso equilibrio tra capitale proprio e capitale di terzi ovvero costringendo i soggetti ad eventuali smobilizzi in una condizione oggettiva di minor potere contrattuale. Se poi si collega tale norma alla volontà espressa dal Governo nella Tabella E della legge finanziaria, in termini di definanziamento dei contributi statali per la contrazione di mutui da parte degli enti di gestione, si evidenziano i problemi che l'insieme normativo può creare sulla gestione finanziaria degli enti rispetto al mercato finanziario interno e internazionale. E ciò evidenzia anche la contraddittorietà della politica del Governo in tema di partecipazioni statali nel momento in cui si prevede nella Tabella A della stessa legge finanziaria la dotazione di stanziamenti per l'aumento dei fondi di dotazione;

premesso con riguardo all'articolo 12 che la scelta di non trasferire risorse da parte dello Stato alle Camere di commercio consentendo a queste di finanziarsi con le entrate derivanti dai diritti posti a carico dalle imprese pone il problema dell'approvazione urgente della riforma delle Camere di commercio, in particolare per quanto riguarda la nomina del presidente e della giunte che dovrebbe avvenire da parte di una assemblea rappresentativa del mondo delle imprese. E premesso altresì che si pone il problema di un riconoscimento da parte dello Stato del posto sostenuto dalle Camere di commercio nell'espletamento di funzioni di interesse generale che già oggi svolgono;

premesso ancora con riguardo all'articolo 13 che non è dato comprendere il motivo sostanziale di tale norma in quanto esiste già una norma che consente al Governo di attuare ciò che si propone con l'articolo 13; e ciò in riferimento al penultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 517/1975, con la possibilità di derogare alle riserve previste dal Mezzogiorno in via molto più breve con un utilizzo delle somme non impegnate previo parere del CIPE. Considerato altresì che nel merito del problema occorre prendere atto che in pratica non esistono residui inutilizzati per il Mezzogiorno, ove le imprese per stessa dichiarazione del ministero stanno dimostrando una notevole vitalità, esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli 11 e 13 nonché

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo 12 con le seguenti osservazioni:

si propone che il fondo perequativo sia posto presso l'Unioncamere e che su di esso affluiscano i fondi dalle Camere di commercio più avvantaggiate secondo criteri da stabilire, in modo da attuare una redistribuzione delle risorse tra le Camere di commercio, che risulterebbero penalizzate dalla pura applicazione del comma 1 dell'articolo 12, da attuare mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo tale da garantire che anche negli anni futuri siano ad esse garantite risorse almeno pari a quelle del 1990;

si propone di valutare l'opportunità di inserire una norma che fissi quale modalità di perequazione la possibilità che le Camere di commercio avvantaggiate dal nuovo meccanismo normativo versino l'80 per cento del *surplus* di entrate rispetto a quelle base del 1990.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO.)

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

esaminato il disegno di legge n. 5107 recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

articolo 1: aggiungerre di seguito al secondo comma « È altresì prorogata la validità delle graduatorie in vigore nell'anno 1990 »;

aggiungere all'articolo un comma che dia la possibilità alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai loro consorzi di procedere ad assunzione di personale per i servizi di assistenza, in particolare all'infanzia ed ai cittadini portatori di *handicap*.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ARTICOLO. 6.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è abrogato.

2.Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito con i seguenti:

« 6. La facoltà di assunzione ai sensi del comma 1 è esercitabile dai datori di lavoro se al momento della richiesta dell'avviamento risultino aver mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti ai sensi del medesimo comma, il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Qualora la conferma sia al di sotto del 50 per cento la facoltà di assunzione è esercitabile per un numero di lavoratori equivalente a quello dei contratti trasformati a tempo indeterminato nel periodo considerato. A tal fine non si computano i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto abbiano rifiutato la trasformazione a tempo indeterminato.

6-*bis*. Il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non può comunque essere superiore a quello dei dipendenti in forza nella unità produttiva con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6-*ter*. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. La predetta agevolazione contributiva continua a trovare applicazione, per un periodo pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, nel caso in cui il lavoratore venga mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

6-*quater*. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nei rimanenti territori, i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro sono ridotti al 25 per cento rispetto alla misura prevista per gli altri dipendenti con pari qualifica.

6-*quinquies*. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, indipendentemente dall'area territoriale interessata, nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro individuati nel titolo primo, articoli da 1 a 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

6-*sexies*. Nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da più di ventiquattro mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, relativamente a tali assunzioni resta confermato per un periodo di ventiquattro mesi il beneficio contributivo nella misura fissa prevista per gli apprendisti.

6-*septies*. È pure fatta salva la facoltà di utilizzare le norme che regolano i contratti di formazione e lavoro con esclusione delle esenzioni contributive ».

All'articolo 7 il contributo ivi previsto non venga posto a carico del lavoratore subordinato.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione Affari sociali

esaminato il disegno di legge n. 5107 concernente « Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 » esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) sia soppresso il comma 1 dell'articolo 3;

2) sia soppresso il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dall'inizio fino alle parole « situazioni di inderogabgili esigenze operative »;

3) al comma 1 dell'articolo 4 siano previste modalità più vincolanti per il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla rideterminazione degli *standard* di personale del Servizio sanitario nazionale;

4) al comma 2 dell'articolo 4 sia fissato in 60 giorni il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, trascorso il quale le banche tesoriere delle USL, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a pagare i debiti;

10) sia soppresso, al comma 7 dell'articolo 4, l'ultimo periodo;

11) sia autorizzato il CIP in deroga al blocco dei prezzi dei farmaci alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo da 0 a 15.000, di provata efficacia terapeutica al fine di consentire un contenimento della spesa farmaceutica;

12) siano soppresse al comma 9 dell'articolo 4 le parole « una quota ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I	CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
ART. 1.	ART. 1.
(Pubblico impiego).	*(Pubblico impiego).*
1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.	1. *Identico.*
2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno.	2. *Identico.*
3. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.	3. *Identico.*
4. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quelle concernenti la determinazione del fabbisogno di per-	4. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991.

sonale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi e della relativa dotazione organica.

5. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.

ART. 2.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogati.

ART. 2.

(Abrogazione di norme).

Identico.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

ART. 3.

(Prestazioni economico-assistenziali a favore dei minorati civili).

1. L'indennità di accompagnamento per i ciechi e gli invalidi civili, l'indennità speciale per i ciechi ventesimisti e l'indennità di comunicazione per i sordomuti, sono incompatibili con il ricovero presso strutture pubbliche o convenzionate e con l'erogazione da parte di enti pubblici di provvidenze economiche sostitutive del ricovero stesso.

2. Le prestazioni economico-assistenziali erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni equiparate.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del te-

ART. 3.

(Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili).

Soppresso.

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni equiparate.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il

soro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le necessarie norme regolamentari, ai fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini della eventuale revoca delle prestazioni.

Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Con decreto dei Ministri delle finanze, dell'interno e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità per l'attivazione di collegamenti informatici tra i Ministeri delle finanze e dell'interno, anche mediante lo scambio di supporti magnetici, al fine di consentire l'accesso diretto da parte del Ministero dell'interno al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, con riferimento ai soggetti individuati mediante il codice fiscale che risultano beneficiari delle provvidenze assistenziali di carattere economico erogate dal Ministero dell'interno. Lo scambio di informazioni di cui al presente comma non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

3. *Identico.*

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuovi criteri e modalità per il riconoscimento dello stato di invalidità civile.

4. *Identico.*

6. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.

5. *Identico.*

ART. 4.

(Norme relative al settore sanitario).

ART. 4.

(Norme relative al settore sanitario).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli

1. *Identico.*

15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ridetermina gli *standard* di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessità di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.

2. *Identico.*

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità ridetermina le forme morbose, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanita-

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità ridetermina le forme morbose, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanita-

ria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie.

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica non si applicano ai prodotti galenici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'allegato 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 1989. È consentita la prescrizione di prodotti galenici in deroga al limite di due pezzi per ricetta. I prodotti galenici sono sottoposti al regime del prezzo sorvegliato. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche.

5. La prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta la dichiarazione di decadenza dell'esenzione; colui che ha indebitamente fruito di prestazioni in esenzione è punito ai sensi dell'articolo 640 del codice penale. Il medico che ha rilasciato a nome di soggetti esenti prescrizioni destinate a soggetti non esenti viene sospeso dal rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi.

6. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990 di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando, al minor costo, la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il

ria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da *ticket* tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

7. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando in luogo delle prestazioni genericamente formulate le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita. L'interruzione di cicli di terapia comporta l'addebito all'assistito dell'onere delle prestazioni non fruite.

7. *Identico.*

8. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

8. *Identico.*

9. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e una quota di posti letto per la istituzione di camere a pagamento; ove le regioni e le province autonome non provvedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede il Ministro della sanità.

9. *Identico.*

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome e sono totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

10. *Identico.*

11. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per il potenziamento delle esigenze di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli istituti superiori predetti.

11. *Identico.*

12. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati il contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché di ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite minimo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

13. *Identico.*

ART. 5.

(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive della medesima, possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno tre mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica an-

ART. 5.

(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).

Identico.

che agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa.

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è così modificato:

« I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni ».

2. È abrogato il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dal primo comma dell'articolo

20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui recita: « né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale ». Sono altresì abrogati l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate col regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a cinque anni, restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non viene assorbito dalla perequazione della pensione base.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del comma 2.

ART. 6.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, per i datori di lavoro privati che operano nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e occupano più di 10 dipendenti, il numero massimo dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è stabilito nella misura del 50 per cento di quella indicata per l'anno 1990 dall'articolo 7, comma 17, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259. Nel caso di assunzioni con contratto a tempo

ART. 7.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti dei datori di lavoro privati operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione sui contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, si applica nella misura del 50 per cento di quella vigente per tali territori alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti dei datori di lavoro di cui al comma 1 che occupano più di 10 dipen-

indeterminato, da parte dei predetti datori di lavoro, di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da più di 24 mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, relativamente a tali assunzioni resta confermato per un periodo di 24 mesi il medesimo beneficio contributivo nella misura fissa prevista per gli apprendisti. A tal fine, sarà costituita in ogni regione apposita lista, dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa.

ART. 7.

(Aliquote contributive).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito a carico dei datori di lavoro delle imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 8.

(Fondo comune regionale).

1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a)* del primo

denti, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da più di 24 mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento. A tal fine, sarà costituita in ogni regione apposita lista, dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa.

ART. 8.

(Aliquote contributive).

Identico.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 9.

(Fondo comune regionale).

Identico.

comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 12,42 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;

b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1991;

c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.

ART. 9.

(Enti di previdenza).

1. Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, per l'anno 1991, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili di cui al predetto articolo nella misura massima del venti per cento.

2. A decorrere dal 1992, la quota delle disponibilità che i suddetti enti dovranno destinare ad investimenti immobiliari verrà determinata con decreto del Mini-

ART. 10.

(Enti di previdenza).

1. *Identico.*

Soppresso.

stro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il 31 dicembre 1990 cessano di aver vigore le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. *Identico.*

ART. 10.

(Fondo garanzia autostrade).

1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonchè di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

ART. 11.

(Fondo garanzia autostrade).

1. *Identico.*

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo previsto dall'articolo 15, comma 5, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato a lire 3 e a lire 9. L'ANAS è autorizzata a finalizzare il maggiore introito ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane, con le modalità definite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anche al fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti da determinare con lo stesso decreto.

ART. 11.

(Rimborso fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali).

1. Con decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, può essere disposto, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria degli enti di gestione delle partecipazioni statali, il graduale rimborso al Tesoro dello Stato degli importi corrispondenti ai fondi di dotazione erogati agli enti stessi.

2. I decreti di cui al comma 1 possono essere adottati anche in deroga alle disposizioni degli statuti in materia di utili e di proventi.

ART. 12.

(Rimborso fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali).

La Commissione propone lo stralcio.

ART. 12.

(Fondo perequativo per le camere di commercio).

1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 45 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di costituzione di un fondo perequativo a valere sul diritto annuale accertato dalle singole camere di commercio, al fine di garantire a ciascuna camera di commercio fonti di finanziamento almeno corrispondenti a quelle del 1990.

ART. 13.

(Fondo perequativo per le camere di commercio).

1. *Identico.*

2. Ciascuna Camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle Camere di commercio l'80 per cento dell'ammontare delle relative entrate previste eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata per il 50 per cento entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto.

3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le Camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Unioncamere, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638,e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole Camere per il conseguimento dei fini istituzionali.

4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.

5. Le disposizioni dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle Camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 13.

(Utilizzazione delle risorse destinate al commercio).

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura di ciascun anno, sono destinate, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

ART. 14.

(Utilizzazione delle risorse destinate al commercio).

Identico.

ART. 14.

(Canone radiotelevisivo).

1. La lettera *b)* del numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente

ART. 15.

(Canone radiotelevisivo).

Identico.

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, è sostituita dalla seguente:

TABELLA.

Numero ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modalità di pagamento
125			
	b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive, per anno solare	8.000	Ordinario

Note:

Le tasse di cui alla lettera *b)* possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire 4.100 o di lire 2.200 per rata trimestrale (articolo 1, primo comma, legge 28 maggio 1959, n. 362).